

# LOTTO N° 7

## CAPITOLATO TECNICO

### **POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) "LIBRO MATRICOLA" E GARANZIE ACCESSORIE (CVT)**

Ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005  
– Nuovo Codice delle Assicurazioni Private –

stipulata tra

<b>BRESCIA TRASPORTI SPA</b>
Via San Donino 30 25128 Brescia
C.F. 03513620173
N. CIG 7711555081

Società assicuratrice

<b>Nome .....</b>
<b>Via/Piazza</b>
<b>C.F / P. IVA</b>
.....

(di seguito denominata Società)

Durata della polizza

dalle ore 24.00 del	<b>30-06-2019</b>
alle ore 24.00 del	<b>30-06-2022</b>

Con scadenze dei periodi di assicurazione  
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	30-06
------------------------	-------

## DEFINIZIONI

<b>Assicurazione:</b>	il contratto d'assicurazione;
<b>Polizza:</b>	il documento che prova l'assicurazione;
<b>Contraente:</b>	il soggetto che stipula il contratto di assicurazione
<b>Assicurato:</b>	il soggetto il cui interesse é protetto dall'assicurazione e più precisamente: Brescia Trasporti Spa e Società collegate, controllate, consociate ed affiliate.
<b>Società:</b>	l'impresa assicuratrice;
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
<b>Risarcimento:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
<b>Scoperto:</b>	percentuale, prestabilita sull'importo indennizzabile a termini di polizza, che resta a carico dell'Assicurato;
<b>Franchigia:</b>	importo fisso del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
<b>Broker:</b>	il mandatario incaricato dalla Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, e riconosciuto dalla Società, e cioè <b>AON S.p.A.</b>

**Contraente: BRESCIA TRASPORTI SPA**

**Tipo di copertura:**

**Responsabilità Civile Auto**

In conformità al D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.

**Massimale: € 7.290.000 unico per sinistro per tutti i veicoli, fatta eccezione per quelli ove è indicato Massimale superiore**

**Tariffa bonus/malus per autovetture, ciclomotori e motocicli**

**Tariffa con franchigia fissa di € 500,00 per tutti gli altri veicoli**

**Garanzie Accessorie (CVT)**

**Incendio-Furto-Kasko-Eventi sociopolitici e naturali (ove operanti)**

***CONDIZIONI GENERALI***

**Art. 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

L'Impresa assicura, in conformità della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private (escluse le aree aeroportuali) per i danni alla persona causati ai trasportati qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati ai terzi sono coperti dalla garanzia di responsabilità civile del veicolo trainante purché sia stato pagato il relativo premio.

**Elenco veicoli:**

elenco veicoli con relativa indicazione dei dati necessari si trova nel tabulato allegato.

**Art. 2) Assicurazione in base a libro matricola**

L'assicurazione ha per base un Libro Matricola nel quale verranno iscritti i veicoli da garantire inizialmente e successivamente. Per i veicoli/natanti che venissero inclusi in garanzia nel corso della durata contrattuale, il premio è determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione o rinnovo del contratto.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:

- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, anche se non in continuità, prevedendo l'utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso;

- i veicoli oggetto dell'operazione appartengano allo stesso settore/tipo mezzo.

Il premio, per ciascun veicolo/natante, è calcolato in ragione di 1/360° per ogni giornata di garanzia.

Per le inclusioni in corso di contratto sarà computato il premio per il periodo intercorrente tra la data di richiesta di inclusione e di scadenza dell'annualità in corso.

Salvo quanto previsto dall'Art. 11) – Sezione 2 "Risoluzione del rapporto assicurativo per furto totale del veicolo/natante", le esclusioni di veicoli/natanti sono ammesse in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni, e della Carta Verde.

La garanzia cessa, per le sostituzioni e le esclusioni, dalle ore 24 della data del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata, comunicazione a mezzo telefax, mail, PEC o altra modalità con data certa, con cui è notificata all'Impresa la sostituzione o l'esclusione.

In tal caso sarà computato un rimborso di premio imponibile per il periodo intercorrente tra la data di comunicazione di esclusione e la data di scadenza dell'annualità in corso.

La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni, sostituzioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata dalle Parti per ogni annualità assicurativa entro 120 giorni dalla scadenza di ogni annualità o di ogni rata di premio qualora venga pattuito che la regolazione debba essere effettuata in base al tipo di frazionamento.

Se la polizza è stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'eventuale aumento per frazionamento.

La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il 60° giorno dalla data di presentazione da parte dell'Impresa della relativa appendice di regolazione del premio formalmente corretta.

Nel caso in cui il Contraente non provveda al pagamento della regolazione del premio richiesta dall'Impresa, la stessa eserciterà, nei confronti del Contraente e limitatamente alla garanzia R.C.A., il diritto di rivalsa, per i sinistri pagati causati dai veicoli/natanti ai quali la regolazione del premio si riferisce.

Per i sinistri "Auto Rischi Diversi", il mancato pagamento della regolazione del premio costituisce sospensione della garanzia ai sensi dell'art. 1901 del C.C. limitatamente ai sinistri causati dai veicoli/natanti ai quali la regolazione del premio si riferisce.

### **Art. 3) Periodo di assicurazione**

Decorrenza            ore 24.00 del        30/06/2019

Scadenza            ore 24.00 del        30/06/2022

### **Art. 4) - Buona Fede**

L'omissione delle dichiarazioni da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante del rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto dell'emissione della presente polizza e successive variazioni, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio

proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.

#### **Art. 5) - Validità delle norme dattiloscritte**

Si intendono operanti le sole norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio.

#### **Art. 6) Durata del contratto e proroga dell'assicurazione**

La presente polizza ha effetto dalle ore 24.00 del **30/06/2019** e scadenza alle ore 24.00 del **30/06/2022** e cesserà automaticamente alla scadenza stessa senza obbligo di disdetta da ambo le parti.

Il premio alla firma viene corrisposto per il periodo dal 30/06/2019 al 30/06/2020 e successivamente sarà da corrispondersi annualmente.

Pur essendo il contratto stipulato per durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun anno assicurativo, a partire dalla scadenza del 30/06/2020, mediante comunicazione da inviarsi almeno 120 giorni prima della scadenza.

Si conviene che nell'ipotesi di risoluzione del contratto alla prima scadenza annuale dello stesso o a quelle successive o comunque prima della cessazione della polizza, è in ogni caso facoltà della Contraente, chiedere ed ottenere dalla Società, una proroga della presente assicurazione, al fine di espletare o di concludere le procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorni.

La società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore.

Il premio relativo alla proroga verrà corrisposto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa documentazione ritenuta corretta.

L'assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite.

#### **Art. 7) Clausola Broker**

Alla Società di Brokeraggio **AON S.p.A.** è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker ai sensi del D. Lgs. N. 209 del 7 settembre 2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

Le comunicazioni effettuate dal Contraente o dagli assicurati e ricevute dal Broker si intendono come ricevute dalla Società anche ai fini dell'Articolo 1913

del Codice Civile. Ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Ai sensi della legislazione vigente, il broker è autorizzato dalla Società all'incasso dei premi, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, i pagamenti dei premi effettuati dal Contraente al broker, si considerano come effettuati alla Società

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

#### **Art. 8) Gestione della Franchigia (escluso autovetture, ciclomotori e motocicli)**

La presente assicurazione è stipulata nella forma con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare di Euro 500,00= ove risulti accertata la responsabilità dell'assicurato.

In tal senso, la Società, con cadenza semestrale, richiederà alla Contraente il rimborso delle franchigie relative alle liquidazioni effettuate, allegando l'elenco analitico dei sinistri liquidati corredati dalla necessaria documentazione riportante anche il numero di riferimento di sinistro della Contraente.

Il Contraente provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 giorni dalla relativa richiesta. In detta franchigia sono da intendersi comprese le eventuali spese legali e peritali.

#### **Art. 9) Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari**

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.

La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo

## **CONDIZIONI AGGIUNTIVE OPERANTI**

### **Art. 10 - Foro competente**

Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Brescia.

### **Art. 11 - Carico e scarico**

La Società deve assicurare, nei limiti del massimale previsto per la RCA, la responsabilità del Contraente compresi i dipendenti e - se persona diversa - del committente, per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, eseguite con o senza l'impiego di mezzi o dispositivi meccanici inerenti al veicolo, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna.

### **Art. 12 - Rischio statico**

La garanzia vale per i danni a terzi derivanti per i rimorchi in sosta se staccati dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

### **Art. 13 - Danni da inquinamento**

La Società deve tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato (e necessarie al suo funzionamento), qualora lo stesso non si trovi in circolazione. Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle sostanze succitate.

### **Art. 14 - Rinuncia alla rivalsa**

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi:

- a) per i sinistri causati in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- b) per i danni subiti dai trasportati su autocarri (art. 54 lettera D Codice della Strada);
- c) nel caso di veicoli con targa prova, anche se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 D.L. 30/04/92 n.285 ed eventuali successive modificazioni;
- d) se il mezzo assicurato è condotto al momento del sinistro da persona che abbia già superato con esito favorevole sia l'esame teorico che quello pratico (qualora previsto) di idoneità alla guida, pur non essendo ancora in possesso della prescritta patente di guida;
- e) se il mezzo assicurato è condotto al momento del sinistro da persona con patente scaduta il cui rinnovo sia stato già richiesto. Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rilasciata o rinnovata dalla competente Autorità entro 12 mesi dalla data dell'esame o della richiesta di

rinnovo, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per il recupero degli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio o rinnovo. La società eserciterà altresì il diritto di rivalsa se la patente non abilita alla guida del veicolo assicurato a norma delle disposizioni legislative in vigore;

- f) nel caso di autovettura, adibita a servizio privato, data in uso dal Contraente, proprietario o locatario, a dipendenti o collaboratori anche occasionali, la Società deve rinunciare al diritto di rivalsa nei confronti della società proprietaria o locataria.

Le garanzie che seguono (punto g e punto h), non sono operanti nel caso in cui la Società proprietaria o locataria fosse stata precedentemente a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto di azione di rivalsa:

- g) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;  
h) nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

### **Art. 15 – Responsabilità civile dei trasportati**

La Società assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo dei veicoli indicati in polizza per i danni dagli stessi causati a terzi, entro i limiti ed alle condizioni contrattuali previste per la responsabilità civile dell'Assicurato.

### **Art. 16 – Responsabilità civile per difetti di manutenzione**

La Società assicura fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza, per sinistro, dei danni subiti dal conducente del veicolo assicurato a causa di difetti di manutenzione dei quali il proprietario e/o contraente dello stesso sia stato ritenuto responsabile con sentenza passata in giudicato.

La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione previste per la responsabilità civile obbligatoria.

### **Art. 17 – Ricorso terzi da incendio**

L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (alle persone, a cose o animali) con esclusione dei danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

La presente garanzia deve intendersi prestata con un limite di € 250.000,00 per evento.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;  
b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;  
c) ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Il Contraente o l'Assicurato devono immediatamente informare l'Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell'art. 1917 C.C., 3°



comma, l'Impresa ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell'eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o dell'Assicurato in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

L'Impresa non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### **Art. 18 - Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri, autovetture e motocarrozze date a noleggio con conducente, ad uso pubblico e su autobus**

La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto, sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

#### **Art. 19 – Carta verde**

Verrà rilasciata per tutti i veicoli per i quali verrà richiesta.

#### **Art. 20 – Pagamento dei premi**

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno **30-06-2019**. Il premio alla firma sarà corrisposto per il periodo 30-06-2019 al 30-06-2020 e successivamente sarà da corrispondersi annualmente.

Il contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio, entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza; se il contraente non paga il premio entro 60 giorni, l'effetto dell'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se il contraente non paga i premi, le rate di premio successivi e le eventuali appendici comportanti un premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la società da atto che:

- l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, anche

qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

#### **Art. 21 – Determinazione e regolazione premio**

Il premio viene determinato sul numero dei veicoli ed è fissato per un importo annuale pari a € \_\_\_\_\_ al netto di imposte e contributi a veicolo.

Il premio anticipato per il periodo dal **30.06.2019** al **30.06.2020** viene fissato sulla base **di n. 31 veicoli**.

Il premio anticipato per la prima annualità sarà comunque determinato sulla base degli effettivi veicoli assicurati alla decorrenza del contratto; relativamente alle annualità successive, la contraente si impegna a fornire elenco aggiornato dei veicoli.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dal ricevimento da parte del Contraente dell'appendice.

#### **Art. 22 – Forma delle comunicazioni dell'Assicurato alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società, all'Agenzia oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

#### **Art. 23 - Gestione del contratto**

Brescia Trasporti Spa agisce anche in nome e per conto delle Società direttamente od indirettamente collegate, controllate, consociate ed affiliate nella gestione del presente contratto e nella gestione dei relativi sinistri.

#### **Art. 24 – Coassicurazione e delega (clausola opzionale)**

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che ciascuna di esse è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art.1911 del Codice Civile.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente polizza e le singole polizze emesse in applicazione alla stessa, saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare tutte le comunicazioni inerenti la polizza ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della predetta Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società Coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di ogni polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La spettabile ..... all'uopo designata Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a trattare e firmare gli atti per l'esecuzione e le eventuali variazioni di polizza, anche in loro nome e per conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui documenti di polizza, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote della Società Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Il dettaglio dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

Nel caso in cui la presente polizza sia aggiudicata ad un Raggruppamento Temporaneo di imprese, costituitasi a termini di legge, si deroga totalmente al disposto di cui all'art.1911 del C.C., essendo tutte le imprese associate responsabili in solido nei confronti del Contraente/assicurato. La delega assicurativa è assunta dalla Società indicata dal raggruppamento quale Mandataria.

#### **VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE ALL'ESTERO**

La garanzia è operativa per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica Italiana di San Marino, nonché in tutti i paesi esteri per i quali è valida l'assicurazione di responsabilità civile auto stipulata in Italia, con o senza rilascio della carta verde.

**CONDIZIONI ACCESSORIE**  
**(valide solo per i veicoli identificati dalla Contraente)**

**SEZIONE I – INCENDIO**

**Art. 1 Sezione I – Rischi coperti**

La Società garantisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli descritti in polizza, inclusi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo, a seguito di:

- incendio, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore, scoppio del serbatoio, anche se verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo
- azione del fulmine

Sono parificati ai danni di incendio oltre i guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso.

**EVENTI SOCIO POLITICI**

La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo, sabotaggio.

In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà fare denuncia alle Autorità, inoltrando alla Società copia di tale denuncia vistata dall'Autorità stessa.

**EVENTI NATURALI**

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato da:

- eventi atmosferici: uragano, bufera, tempesta, tempeste di vento, trombe d'aria, grandine, cicloni, tifoni, e cose da loro trasportate;

La garanzia si intende inoltre estesa ai danni provocati da:

- eruzioni vulcaniche, anche se non vi è stato incendio, dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto delle eruzioni vulcaniche medesime;
- terremoto, intendendosi per tale un movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto cause endogene. La Società risponde, anche se non vi è stato incendio, dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati da o per crollo parziale o totale dei fabbricati, od impianti fissi all'aperto, provocati da terremoto;
- frane, smottamenti del terreno, crollo di edifici e strutture atte alla viabilità, sprofondamento di strade, caduta di neve, di ghiaccio, valanghe, slavine, esplosioni naturali, caduta di oggetti e pietre, caduta di aerei o missili, parti di essi e oggetti trasportati;

- inondazioni, alluvione, esondazione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto; la garanzia è estesa ai danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato da inondazioni provocate sia dal mare che da uragano e/o tempesta e/o fuoriuscita dagli usuali argini di corsi d'acqua, laghi, bacini sia artificiali che naturali, sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti.

## **SEZIONE II – FURTO**

### **Art. 1 – Sezione II – Rischi coperti**

La Società risponde:

- della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina o estorsione
- dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati
- dei danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione dello stesso successiva all'evento
- dei danni da furto e rapina commessi in occasioni di tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi
- dei danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati
- dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori assicurati e non
- dei danni alle parti interne del veicolo

### **Art. 2 Sezione II – Esclusioni**

La garanzia non comprende i danni da furto e rapina commessi dai dipendenti del Contraente o dell'Assicurato durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

## **SEZIONE III – KASKO**

L'impresa risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli accessori e gli optional, in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto contro qualsiasi ostacolo, ribaltamento, uscita di strada sia su area pubblica che su area privata.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza;
- conseguenti a traino attivo o passivo, manovre a spinta od a mano;
- derivanti da uso improprio del veicolo;

La garanzia è prestata senza applicazione di scoperti e/o franchigie.

## **Esclusioni:**

### **relativamente alle sezioni I, II sono esclusi dalla garanzia i danni:**

- conseguenti a mancato uso del veicolo o suo deprezzamento;
- conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
- dolo dell'Assicurato o del Contraente: ai sensi dell'art. 1900 del Codice Civile sono esclusi i soli danni cagionati da dolo del Contraente/Assicurato.

## **Diritto di surrogazione:**

Relativamente alle sezioni I, II, III fermo il disposto dell'art. 1916 C.C., la Società rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti del conducente del veicolo nonché dei passeggeri dei veicoli assicurati.

## **LIQUIDAZIONE DEI DANNI E PROCEDURA SINISTRI**

### **Art. 1 Determinazione del danno**

#### **1.1 Per Autovetture:**

**a)** In caso di **danno totale**, qualora la garanzia sia prestata per un veicolo di valore assicurato non inferiore al valore a nuovo (intendendosi per valore a nuovo quello previsto nella relativa fattura di acquisto) al momento della prima immatricolazione non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione. Per valore di fattura si intende l'effettivo costo dei veicoli, comprensivo di accessori messi in strada e IVA così come risultanti dai documenti contabili e con l'aggiunta del controvalore di beni dati in permuta, sempre se comprovato. Sono compresi gli impianti, i dispositivi e le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché comprovati da fattura, anche diversa da quella di acquisto del veicolo, anche ove fossero acquisiti gratuitamente dal Contraente.

Trascorsi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Quattroruote" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (a nuovo nel primo semestre di prima immatricolazione - commerciale nei periodi successivi).

Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.

A parziale deroga dell'art. 1907 del Codice Civile si conviene che in caso di sinistro non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto delle condizioni generali di assicurazione rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale

percentuale fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare la somma indicata per il veicolo stesso.

- b)** In caso di **danno parziale** non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro 5 anni dalla data di prima immatricolazione.

Relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale:

Fino ad un anno dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50%.

### **1.2. Per i veicoli diversi da autovetture:**

- a) In caso di **danno totale** la Società rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro, detratto il valore di recupero.

Si considera danno totale quello per cui il costo di riparazione eccede l'80% del valore del veicolo al momento del sinistro.

- b) In caso di **danno parziale** la Società rimborsa, senza tenere conto del degrado d'uso (eccetto per i pezzi soggetti ad usura), le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte od asportate.

L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro.

### **1.3. Per tutti i veicoli:**

Per i sinistri che comportino indennizzi pari o inferiori a € 1.200,00= esclusa Iva, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di non effettuare le riparazioni prima del controllo dei danni fatto da un tecnico della Società, a condizione che i documenti di spesa siano costituiti da fatture dettagliate e idonea documentazione fotografica.

Il giudizio sull'idoneità della documentazione sopraindicata e sull'equità della spesa spetta comunque alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo.

La richiesta, rende l'indennizzo non esigibile, fino all'espletamento della procedura.

L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare la data ed il luogo in cui il veicolo sarà visionabile.

L'Assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico. L'accordo fra i due periti, libero da ogni formalità, sarà vincolante per le parti.

In caso di mancato contraddittorio o di mancato accordo, la Società pagherà entro 10 giorni dalla data, con offerta senza obbligo per il percipiente di sottoscrivere gli atti di quietanza, la somma pari alla valutazione del proprio perito sulla base delle condizioni di polizza.

Qualora l'Assicurato non si ritenesse soddisfatto potrà avvalersi della procedura arbitrale tecnica, così come disciplinata dalle condizioni di polizza.

## **Art. 2 - Modalità di denuncia dei sinistri**

La contraente deve denunciare i sinistri per iscritto alla Società entro 15 giorni dalla data di accadimento, o da quando ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni.

## **Art. 3 - Documenti complementari alla denuncia di sinistro**

In caso di furto e rapina l'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità di Polizia ed inviare copia alla Compagnia di Assicurazioni; in caso di presunta perdita totale deve inoltre presentare alla Compagnia di Assicurazioni dichiarazione di perdita di possesso del veicolo ed estratto cronologico rilasciati dal PRA.

La Compagnia di Assicurazioni rinuncia a richiedere all'Assicurato copia del provvedimento di archiviazione del procedimento giudiziario.

## **Art. 4 - Pagamento dell'indennizzo**

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato in base a quanto previsto dalla vigente normativa.

## **Art. 5 - Clausola arbitrale**

Mancando l'accordo sulla liquidazione dei danni, questa é deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta é fatta, ad istanza dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi delle Condizioni di Assicurazione relative alla garanzia di Responsabilità Civile.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito fa carico per metà all'Assicurato.

## **Art. 6 – Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

La Società si obbliga a fornire alla Contraente, alle scadenze annuali, il dettaglio dei sinistri così impostato:

- elencazione dei sinistri Denunciati;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Senza Seguito.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione dei mezzi danneggiati e relativa targa di immatricolazione, tipologia dell'evento e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.



La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, in formato excell, compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

La Società si impegna a fornire la rendicontazione dei sinistri nei termini sopra indicati, anche in date diverse dalle scadenze annuali, qualora il Contraente ne faccia richiesta.

Gli obblighi precedentemente descritti permangono anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

In caso di mancato inoltro dei dati sopra indicati entro 15 giorni lavorativi successivi alla richiesta, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari al 2%° del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a €. 900,00.

L'IMPRESA

IL CONTRAENTE